



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

Ordinanza n. 124

**Oggetto: PERIODO CRITICO QUALITÀ DELL'ARIA 2025 – 2026. AREA DI
SUPERAMENTO "PIANA LUCCHESI".
EMANAZIONE ORDINANZA INTERVENTI DI MODULO 1**

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, che modifica la Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che comuni interessati dalla sentenza del 10 novembre 2020 e nel cui territorio non risultino rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10, recepiscono le misure previste dalla DGR n. 1075/2021, inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge;

VISTA la deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 (Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019) in attuazione della legge regionale 26/2021, sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10;

PRESO ATTO che l'allegato A alla deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075, al punto 5 “misure per il rientro dei livelli di concentrazione del materiale particolato (pm10) entro i valori limite previsti dal d.lgs 155/2010 in ottemperanza alla sentenza della CGUE del 10 novembre 2020” prevede il “5.1 Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento “Piana lucchese”, posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.228 del 6/3/2023 con cui vengono adottate le norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente, la nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, l'aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti, le modalità di gestione e l'aggiornamento delle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

linee guida per la predisposizione dei PAC, ed in particolare l'allegato 4 "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili dei piani di azione comunale (PAC)", l'allegato 2 "Elenco dei comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all'art. 12, comma 1, l.r. 9/2010; PRESO ATTO che:

l'allegato 4 sopra citato prevede che nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno dovranno essere adottati gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale legati al modulo 1 (Allegato 6, par. 4), indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

gli interventi di cui all' Allegato 6, par. 4 sono i seguenti (modulo 1 (ICQA=1)

- C1 - Informazione ai cittadini
- C2 - divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (abbruciamenti residui agricoli);
- C3 - divieto di utilizzo dei generatori di calore (compresi focolari aperti e ivi inclusi quelli destinati alla cottura dei cibi) alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle nei comuni dell'area di superamento piana lucchese (Sono esclusi da tale divieto le abitazioni nelle quali la biomassa sia la sola fonte di riscaldamento e quelle poste ad una quota altimetrica superiore ai 200 metri sul livello del mare)

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Buggiano è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "Piana Lucchese";
- la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;
- i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

- in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni di legge sopra richiamate;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che la normativa vigente individua il Sindaco quale autorità locale competente per l'emanazione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità amministrativa del presente atto, espresso ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) del DL 10/10/2012, n.174, convertito con modificazione nella L.7/12/12, n.213, da parte del Responsabile del Settore competente, conservato agli atti;

Per quanto espresso in premessa,

ORDINA

Per il periodo - 1/11/2025 al 31/3/2026:

- DIVIETO di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (abbruciamenti residui agricoli);
- DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i caminetti a focolare aperto e stufe destinate alla cottura dei cibi, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017, in presenza di sistemi alternativi per il riscaldamento, e al di sotto dei 200 m. s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

I N V I T A

la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;

I N F O R M A

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio fino al 31/3/2026;
 - di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
 - che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 - Carabinieri Forestali
 - Provincia di Pistoia
 - Arpat Dipartimento di Pistoia
 - Asl 3 – Zona Valdinievole

Buggiano, 28/10/2025

Sindaco
Daniele Bettarini